(N. 186)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio
(MALVESTITI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro del Bilancio
(PELLA)

e col Ministro del Tesoro
(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1953

Ammissione della Società mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti a favore delle miniere del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della Convenzione C.E.C.A.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione relativa alle disposizioni transitorie annessa al trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato con legge 25 giugno 1952, n. 766, prevede ai paragrafi 25 e 27 la possibilità di un intervento finanziario dell'Alta Autorità per equilibrare la situazione economica delle miniere italiane di carbone Sulcis con quella delle rimanenti miniere della Comunità. A tal fine detti paragrafi stabiliscono che l'aiuto da corrispondere, e avente carattere provvisorio, non possa superare i due anni e non possa superare, come misura, un corrispondente aiuto da parte del Governo italiano.

Con l'entrata in applicazione del trattato in questione, dovendosi tra l'altro dare esecuzione alle norme anzidette, l'Alta Autorità ha fatto conoscere al Governo italiano con lettera in data 5 febbraio 1953 indirizzata da quel Presidente, sig. Monnet, al Presidente del Consiglio italiano, onorevole De Gasperi, di essere disposta a concedere alle miniere del Sulcis, ai sensi delle sopra ricordate disposizioni, un aiuto da considerarsi come sovvenzione, a parziale copertura delle perdite di esercizio delle miniere stesse, precisando che tale aiuto dovrà essere associato a una sovvenzione del Governo italiano di pari entità, come vogliono le norme della Convenzione.

Data la delicatissima situazione del bacino del Sulcis e considerate le urgenti esigenze

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

finanziarie della Società mineraria carbonifera sarda in relazione ai pesanti impegni da questa assunti per realizzare il noto programma di riordinamento e modernizzazione degli impianti e delle attrezzature – programma che ai sensi del paragrafo 27 della Convenzione costituisce il presupposto stesso del contributo in questione – sembra al Governo che si renda senz'altro opportuno e utile avvalersi delle disposizioni in parola richiamate dal ricordato invito dell'Alta Autorità.

Si rende pertanto necessario dare esecuzione, con apposito provvedimento di legge, alle norme della Convenzione e fornire in pari tempo all'Alta Autorità il titolo per poter corrispondere all'Italia le quote di propria spettanza.

È opportuno precisare che con tale provvedimento si vogliono solo rendere operanti le disposizioni della convenzione C.E.C.A. relative al contributo straordinario a fondo perduto da corrispondersi in comune e in pari misura dall'Alta Autorità e dal Governo italiano, mentre permane per quest'ultimo la necessità di provvedere con urgenza alla presentazione al Parlamento di altri provvedimenti, che sono già allo studio da parte dei competenti uffici, per una sistemazione organica e definitiva della delicata situazione di questo unico nostro bacino carbonifero.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che si raccomanda alla urgente approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Ai sensi della legge 25 giugno 1952, n. 766, relativa alla ratifica del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dell'annessa Convenzione concernente le disposizioni transitorie, è autorizzata la ammissione della Società mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti per la produzione del bacino carbonifero del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della detta Convenzione.

Art. 2.

Le quote da corrispondersi a carico dello Stato alla Società mineraria carbonifera sarda, secondo quanto previsto dai paragrafi 25 e 27 della suddetta Convenzione, sono determinate, in via presuntiva, per i periodi dal 15 marzo 1953 al 14 marzo 1954 e dal 15 marzo 1954 al 14 marzo 1955, in lire 2 miliardi per ciascun periodo.

Le eventuali anticipazioni corrisposte dalla Regione sarda e da istituti bancari sulle quote di cui sopra, verranno rimborsate in sede di pagamento delle quote medesime.

Art. 3.

Alla copertura della spesa derivante dal precedente articolo 2 relativamente al periodo 15 marzo 1953–14 marzo 1954, sarà provveduto con prelevamento del corrispondente importo dal conto di tesoreria concernente la gestione dei prodotti petroliferi di importazione.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti, per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953–54.